



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
7^a legislatura

Presidente	Giancarlo Galan
V. Presidente	Fabio Gava
Assessori	Sante Bressan
	Renato Chisso
	Giancarlo Conta
	Marialuisa Coppola
	Marino Finozzi
	Massimo Giorgetti
	Raffaele Grazia
	Antonio Padoin
	Floriano Pra
	Ermanno Serrajotto
	Raffaele Zanon
Segretario	Antonio Menetto

Deliberazione della Giunta

n. **61** del **21.01.2005**

OGGETTO: Deliberazioni nn. 4302 e 4304 del 29.12.2004 relative all'aggiornamento delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale: disposizioni applicative.

Il Presidente On. Dott. Giancarlo Galan, di concerto con il Vice Presidente e Assessore alle Politiche Sanitarie, Avv. Fabio Gava, riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 4304 del 29.12.2004 la Giunta Regionale ha disposto l'aggiornamento delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di cui alla D.G.R. n. 486/04; tale provvedimento rientra, assieme alla deliberazione n. 4302 del 29.12.2004 che ha contestualmente approvato i criteri per la determinazione dei budget delle strutture pubbliche e private preaccreditate, nel complesso sistema di remunerazione tariffaria delle prestazioni specialistiche erogate dai soggetti succitati, valevole per l'anno 2005.

Nello specifico, la deliberazione sopra citata ha stabilito un aumento, pari al 4%, delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di cui al vigente Nomenclatore Tariffario regionale approvato con D.G.R. n. 486/04.

Tale aumento, resosi necessario in considerazione della non più adeguata valorizzazione nella realtà veneta dei costi di produzione delle prestazioni in rapporto alla qualità delle stesse, è da intendersi tuttavia operativo esclusivamente ai fini della remunerazione dei soggetti erogatori pubblici e privati preaccreditati. Il relativo onere è da imputarsi, pertanto, a carico del bilancio della Regione, che provvederà alla copertura finanziaria mediante le proprie risorse di bilancio.

Il suddetto aumento non ha alcuna ripercussione sui cittadini/utenti che accedono al Servizio Sanitario Regionale, in quanto le tariffe di riferimento, ai fini della compartecipazione alla spesa, continuano ad essere quelle del Nomenclatore Tariffario regionale di cui alla D.G.R. n. 486/04, con conseguente invarianza dei ticket oggi in vigore.

Per l'ulteriore incremento tariffario del 4%, da calcolarsi sulle tariffe già incrementate come sopra descritto, che la deliberazione n. 4304 del 29.12.2004 aveva inteso riconoscere, in qualità di acconto, salvo conguaglio, sui prevedibili futuri aumenti tariffari che interverranno a livello nazionale, si provvederà con successiva deliberazione all'atto di entrata in vigore del nuovo Nomenclatore Tariffario Nazionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale; ciò anche alla luce di quanto disposto dalla recente Legge 30 dicembre 2004 n. 311 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).

Sarà quindi in tale occasione e con apposito atto deliberativo che saranno assunte le necessarie determinazioni, anche per quanto riguarda gli oneri a carico del bilancio regionale, fermo restando che il succitato incremento non potrà comunque avere alcuna ripercussione sulla compartecipazione della spesa a carico del cittadino.

Il differimento dell'applicazione dell'incremento di cui sopra determina, conseguentemente, una variazione nella determinazione del budget per l'anno 2005 degli erogatori privati preaccreditati, di cui alla deliberazione n. 4302 del 29.12.2004.

Pertanto ciascun erogatore pubblico e privato preaccreditato dovrà dal primo febbraio 2005 applicare due differenti tariffe: una, invariata rispetto a quella di cui alla D.G.R. n. 486/04, ai fini della partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria, l'altra, incrementata del 4%, ai fini della remunerazione delle prestazioni erogate.

Tali differenti tariffe sono riportate nel documento allegato al presente atto quale parte integrante, che sostituisce quello approvato con DGR n. 4304 del 29.12.2004 e costituisce il nuovo "Allegato 1" del Nomenclatore Tariffari Regionale; quest'ultime restano in vigore fino a nuove determinazioni regionali.

Le strutture regionali e gli erogatori pubblici e privati preaccreditati interessati sono comunque tenuti al calcolo della quota di incremento dei ticket per effetto dell'incremento tariffario del 4%, al fine di una precisa e puntuale quantificazione della somma di cui si farà carico direttamente il bilancio regionale, senza alcun gravame economico per il cittadino-utente.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione in argomento ai sensi dell'art. 33 - 2° comma dello Statuto - il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la DGR. n. 4776 del 30.12.1997;

VISTA la DGR n. 3051 del 16.11.2001;

VISTA la DGR n. 492 dell'8.3.2002;

VISTA la DGR n. 2227 del 9.8.2002;

VISTA la DGR n. 270 del 6.02.2004;

VISTA la DGR n. 486 del 5.3.2004;

VISTA la DGR n. 4302 del 29.12.;

VISTA la DGR n. 4304 del 29.12.

VISTA la Legge 30 dicembre 2004 n. 311 (legge finanziaria 2005)

DELIBERA

- 1) Di approvare, secondo quanto in premessa esplicitato, il differimento dell'incremento tariffario del 4% disposto come acconto, salvo conguaglio, sugli aumenti tariffari che interverranno a livello nazionale, dalle deliberazioni n. 4304 e n. 4302 del 29.12.2004;

- 2) di approvare, quale parte integrante del presente provvedimento, il nuovo “Allegato 1” del Nomenclatore Tariffario Regionale che individua, in conformità a quanto in premessa enunciato, le due differenti tariffe da applicarsi a decorrere dal primo febbraio 2005;
- 3) di fare salvi i principi e le disposizioni di cui alle precedenti deliberazioni di pari contenuto, che non risultano in contrasto con il presente provvedimento;
- 4) di impegnare i Direttori Generali delle Aziende UU.LL.SS.SS e Ospedaliere all’applicazione negli ambiti territoriali di competenza di quanto disposto con il presente provvedimento;
- 5) di pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R. nei modi e termini di rito.

Sottoposto a votazione, il presente provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE
On. Dott. Giancarlo Galan